

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMBIENTALE “Comitato BATEMO EL TROSO dalle risorgive alla laguna”

DISPOSIZIONI GENERALE

Art. 1
(denominazione e sede)

E' costituita l'associazione “Comitato BATEMO EL TROSO dalle risorgive alla laguna” che assume la forma giuridica di Associazione di Volontariato Ambientale. L'Associazione ha sede in via Torino 43 Scorzè (VE). Detta associazione svolge la sua attività nel territorio Veneto.

Art. 2
(durata e scopo)

L'associazione è apolitica ed apartitica e non ha scopo di lucro. La sua durata è illimitata. Il fine di tale associazione è valorizzare i corsi d'acqua di risorgiva presenti nel territorio Veneto, promuovendo azioni ed eventi atti a renderle liberamente accessibili e percorribili a tutti.

L'associazione può esercitare qualsiasi attività, diretta o indiretta, continuativa od occasionale, al fine di realizzare i propri scopi nei campi della promozione e della salvaguardia del patrimonio culturale, ecologico, paesaggistico, naturalistico, ricreativo dei corsi d'acqua di risorgiva e degli ambienti ad esse legati.

Per tal scopo l'Associazione promuove accordi di programma fra gli enti interessati, progetti di fattibilità e partecipazione a bandi pubblici finalizzati allo scopo sociale. Inoltre organizza attività culturali, seminari, pubblicazioni, incontri, convegni, corsi di specializzazione e formazione, borse di studio, dibattiti, escursioni naturalistiche, gite, campeggi, campi scuola e tutto ciò che è attinente allo scopo sociale.

ORGANIZZAZIONE E SOCI

Art. 3
(organi associazione)

Gli Organi dell'associazione “Batemo el Troso” sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Probiviri
- il Collegio dei Revisori dei Conti

Tutte le cariche sono gratuite salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate nell'espletamento dei compiti. Le cariche sono attribuite unicamente agli associati. Fra gli aderenti all'associazione esiste parità di diritti e doveri.

Art. 4
(assemblea di soci)

L'Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria una volta all'anno convocata dal presidente, o in via straordinaria su iniziativa del Presidente, o del Consiglio direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei soci.

L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente eletto dall'assemblea.

Sono ammesse le deleghe di voto in misura massima di una per ogni avente diritto di voto.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Per le modifiche dello Statuto è necessaria la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto mentre per lo scioglimento è necessaria la presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Art. 5
(consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni. Il numero dei componenti e le modalità di voto sono deliberate dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo:

- elegge il Presidente, un vicepresidente e un tesoriere ;
- delibera l'attuazione delle direttive e degli obiettivi strategici fissati dall'Assemblea dei soci sviluppandone la relativa programmazione;
- determina le linee d'azione che si impongono per nuove situazioni;

delibera le iniziative d'intervento e di comportamento che si ritenga opportuno assumere su tematiche e avvenimenti che vengono in qualche modo a interessare l'attività dell'associazione;
predispone il Bilancio Preventivo, corredato dal programma di attività, da presentare all'assemblea dei soci;
predispone il Bilancio Consuntivo entro il 31 maggio dell'anno successivo;
delibera spese;
esamina ed approva la relazione annuale dal Presidente sull'attività svolta dall'associazione ;
stabilisce in sede di approvazione del Bilancio Preventivo l'entità del contributo associativo;
revoca il Presidente e/o il vicepresidente e il tesoriere in caso di inadempienza ai doveri istituzionali o per altre motivate considerazioni;
delibera sull'accoglimento delle domande di iscrizione all'associazione di nuovi soci;
integra i posti vacanti in caso di rinuncia o dimissione dei revisori dei conti o dei probi viri durante il loro mandato
propone al collegio dei Probiviri, nei confronti dei soci o dei singoli Dirigenti, a secondo la gravità della inadempienza, i provvedimenti disciplinari consistenti in :

- richiamo,
- sospensione,
- radiazione
- espulsione.

Avverso tali decisioni, l'interessato al quale viene comunicato il provvedimento, può proporre ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso, presentando controdeduzioni.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Alle sedute devono essere convocati anche i membri del collegio dei revisori dei conti senza diritto di voto. Possono assistere i soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno due volte l'anno o quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi membri. In questo ultimo caso la riunione deve aver luogo entro trenta giorni dalla richiesta stessa.

E' convocato dal Presidente mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora stabiliti per la riunione. In caso d'urgenza è ammessa la convocazione telefonica, con il maggior preavviso possibile.

Agli ex Presidenti, come eccezionalmente ad altri membri, per particolari meriti acquisiti in attività a favore dell'associazione, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente può conferire l'alto riconoscimento di Consigliere Onorario.

Tale riconoscimento viene attribuito per acclamazione. Il Consigliere Onorario ha facoltà di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio. Il riconoscimento è perpetuo.

Art. 6 (presidente)

Il Presidente ha il mandato di perseguire gli scopi e la difesa degli interessi dell'associazione.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e può essere revocato dello stesso Consiglio solo secondo le procedure previste dall'art. 5.

In particolare il Presidente:

- assume le iniziative necessarie alla gestione delle attività dell'associazione e dà attuazione concreta ai programmi ed alle delibere approvati dal Consiglio Direttivo e dall'assemblea dei soci.
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo determinandone l'ordine del giorno delle riunioni;
- è responsabile della gestione economica e finanziaria dell'associazione;
- ha la rappresentanza legale dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a enti locali, associazioni e terzi;
- può conferire deleghe per lo svolgimento di particolari incarichi o per il compimento di singoli atti al vicepresidente o ad altro membro del direttivo, ferma restando la sua responsabilità;
- può invitare alle riunioni collegiali, in veste di esperti e senza diritto di voto, persone estranee al collegio;
- propone la relazione annuale.

Art. 7 (vicepresidente)

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente, tenendosi in costante collegamento per tutta l'attività dell'associazione e lo sostituisce in caso di assenza o di dimissioni.

In caso di dimissioni o qualora l'assenza o l'impedimento del Presidente durasse oltre quattro mesi, il Presidente stesso viene dichiarato decaduto da parte del Consiglio Direttivo ed in questo caso il vicepresidente è tenuto a convocare, entro i due mesi successivi, il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 8 (il Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'associazione ;
- esegue, anche da parte di singoli suoi membri, verifiche di cassa e contabili individuando tipi, destinatari e documenti giustificativi della spesa, nonché gli eventuali scostamenti dai budget approvati;

referisce, con apposite relazioni collegiali, al Consiglio Direttivo almeno in sede di approvazione dei Bilanci. I revisori possono partecipare senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Collegio è costituito da tre membri eletti dall'assemblea dei soci. La carica dura 3 anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

Art. 9 (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri:

delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, su eventuali sanzioni previste dall'articolo 5; tenta di dirimere controversie tra soci o tra dirigenti su questioni statutarie o su divergenze interpretative riguardanti le delibere degli organi associativi.

Il Collegio è costituito da tre membri effettivi eletti dall'assemblea dei soci. Il mandato dura 3 anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

Art. 10 (patrimonio associazione)

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - beni, mobili ed immobili;
 - contributi e quote associative;
 - donazioni e lasciti;
 - proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
 - eccedenze annue di Bilancio
 - rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione, e ad essa sono intestati.

I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti, stabilita dal Consiglio Direttivo.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione delle stesse, in finalità alle finalità statutarie dell'Associazione. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione delle stesse, in finalità alle finalità statutarie dell'Associazione. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione. Il patrimonio dell'Associazione in caso di scioglimento della stessa si devolve ad associazioni con scopi simili a quello della stessa. Ogni anno l'inventario del patrimonio sociale deve essere aggiornato e trascritto in apposito libro da conservare.

Art. 11 (disposizioni finali)

Salvo quanto disposto diversamente dal presente Statuto per casi particolari:

- le riunioni collegiali sono valide qualunque sia il numero dei componenti presenti in seconda convocazione;
- le votazioni sulle delibere e sulle mozioni avvengono:
 - per alzata di mano
 - per appello nominale, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei votanti.

Tutte le votazioni riferite a persone sono effettuate esclusivamente a scrutinio segreto.

Per l'elezione di Organi Collegiali, i voti di preferenza da esprimere non possono superare la metà più uno dei posti da ricoprire. Alla votazione ed alla elezione a qualsiasi carica sociale possono concorrere solo i soci in regola col versamento della quota di iscrizione relativa all'anno precedente oltre a quello in cui si effettuano le suddette operazioni. Tutte le cariche previste da questo statuto hanno la durata di tre anni ed allo scadere del triennio debbono essere rinnovate anche se la carica è stata acquisita nel corso del triennio stesso.

I membri elettivi decadono e non sono più eleggibili per il mandato in corso qualora non intervengano a tre riunioni consecutive, salvo impedimenti giustificati. L'esercizio di qualsiasi carica in seno all'associazione è gratuito.

Può essere riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le modifiche al presente Statuto devono essere proposte all'Assemblea con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo, per iniziative dello stesso o su richiesta di almeno un terzo dei soci.

Lo scioglimento dell'associazione deve essere proposto all'Assemblea del Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti il Consiglio stesso.

La deliberazione di scioglimento deve contemplare la nomina di uno o più liquidatori con i relativi poteri nonché la destinazione del patrimonio sociale che sarà devoluto in funzione degli scopi di cui dall'art. 2 o per scopi affini e comunque di utilità generale escludendo pertanto qualsiasi riparto fra i Soci.